



COMUNE DI SERRI  
*Provincia Sud Sardegna*

**Ordinanza del Sindaco**

**N. 4 del 13-02-2026**

**OGGETTO: Interdizione temporanea area boschiva comunale percorsa da incendio e chiusura dello stradello interno sino al guado del Rio Baudi, per pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici eccezionali del periodo 18-21 gennaio 2026 (cd. "Ciclone Harry").**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- il Comune di Serri è proprietario dell'area boschiva comunale denominata Su Monti Comunu, interessata da incendio boschivo dal 21 al 24 luglio 2023], con conseguente compromissione della stabilità di parte della vegetazione e delle condizioni di sicurezza dei percorsi interni;
- nel periodo 18–21/01/2026 il territorio comunale è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici (cd. "Ciclone Harry"), con precipitazioni e venti intensi, che hanno aggravato lo stato dei luoghi e determinato fenomeni di ruscellamento, erosione e instabilità in prossimità di piste/percorsi interni all'area boschiva percorsa da incendio;

Considerato che, a seguito degli effetti dell'incendio boschivo, aggravati dagli eventi meteorologici eccezionali connessi al ciclone "Harry", nell'area percorsa da incendio e lungo i relativi percorsi di accesso sussistono condizioni di pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità, riconducibili in particolare a:

- Instabilità delle alberature e ostruzione del percorso: le forti raffiche di vento e le intense precipitazioni hanno determinato la caduta di alberi già strutturalmente indeboliti dall'incendio, con conseguente ostruzione e parziale impraticabilità dello stradello di accesso.
- Compromissione del sistema di regimazione delle acque: risulta l'occlusione delle cunette laterali e delle opere di regimazione, con conseguente scorrimento incontrollato delle acque lungo la carreggiata e incremento dei fenomeni erosivi.
- Degrado avanzato del piano viabile: lo stradello sterrato versa in stato di avanzato degrado, con presenza diffusa di solchi di ruscellamento, buche, avvallamenti ed

erosioni dovuti al dilavamento delle acque meteoriche, con conseguente rischio di perdita di controllo e caduta per veicoli e pedoni.

- Rischio di dissesto e aggravamento idrogeologico: l'assenza di elementi di contenimento laterali su tratti estesi, specie nei segmenti privi di copertura vegetazionale post-incendio, determina condizioni di precaria stabilità dei versanti, con rischio di smottamenti/scivolamenti e caduta di materiale detritico;

Dato atto che:

- le condizioni sono tali da configurare un pericolo non fronteggiabile con misure ordinarie in tempi compatibili con la tutela della pubblica incolumità;
- l'accesso all'area percorsa da incendio avviene, in via principale, attraverso lo stradello che arriva sino al rio Baudi, che costituisce varco di ingresso sia veicolare sia pedonale all'area interdetta;
- le persistenti condizioni meteorologiche avverse, sino alla data odierna, non hanno consentito né consentono l'esecuzione in sicurezza degli interventi minimi urgenti di rimozione delle piante pericolanti, ripristino del deflusso delle acque e messa in sicurezza dei percorsi, con conseguente permanenza di una situazione di pericolo attuale;
- ricorrono i presupposti di contingibilità e urgenza, nonché di proporzionalità e temporaneità della misura, essendo necessario impedire l'accesso all'area a rischio fino al completamento della messa in sicurezza.

Ritenuto indispensabile, a tutela della pubblica incolumità, disporre l'interdizione temporanea dell'area boschiva percorsa da incendio e la chiusura degli accessi alla stessa, con divieto di accesso, sia ai veicoli sia ai pedoni, salvo deroghe per soggetti istituzionali e operatori incaricati.

Visti:

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), per quanto attinente al quadro di riferimento degli eventi emergenziali e alle misure di tutela della popolazione;

## **ORDINA**

1. **interdizione temporanea dell'area boschiva** "su Monti Comuni" **percorsa da incendio** individuata e perimetrata in Allegato A, con divieto di accesso per chiunque, sia con veicoli sia a piedi;
2. la chiusura e interdizione dello stradello interno di accesso all'area di cui al punto 1), fino al guado Rio Baudi, come da Allegato A, con divieto di accesso e transito veicolare e pedonale;

3. che i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia immediata e permangono fino all'avvenuta messa in sicurezza dell'area e degli accessi, da attestarsi con verbale tecnico e successivo provvedimento espresso di revoca/riapertura.

### **DISPONE**

4. l'installazione e il mantenimento di idonee barriere fisiche (transenne/sbarra e presidi equivalenti) ai varchi di accesso all'area, nonché di adeguata segnaletica di divieto e di pericolo, da collocarsi almeno al punto di imbocco dello stradello di cui al punto 2) e in corrispondenza degli eventuali accessi secondari indicati in Allegato A;

5. di demandare l'esecuzione delle misure di cui al punto precedente al Servizio Tecnico, che provvede direttamente o tramite personale comunale e/o strutture operative di supporto;

6. che è fatta deroga al divieto esclusivamente per mezzi e personale di soccorso ed emergenza, strutture operative competenti in materia di Protezione Civile e AIB, personale comunale e operatori incaricati dal Comune per sopralluoghi tecnici, messa in sicurezza e ripristino, previa autorizzazione e nel rispetto delle condizioni di sicurezza del momento;

7. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, con adeguata diffusione informativa alla popolazione;

8. la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza e conoscenza, a: Prefettura – U.T.G. competente; Forze dell'Ordine territorialmente competenti; CFVA/strutture AIB e Protezione Civile competenti; e agli ulteriori enti eventualmente interessati.

### **AVVERTE**

9. che la violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza è soggetta a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento;

10. che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione/notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini di legge.

### **ALLEGATI**

Allegato A: Planimetria/Ortofoto con perimetrazione area interdetta.

**Il Sindaco**

F.to Sig. Samuele Antonio Gaviano

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Ordinanza del Sindaco n.4 del 13-02-2026 COMUNE DI SERRI

Comune per 15 gg. consecutivi dal 13-02-2026.

Li, 13-02-2026

**Il Sindaco**  
F.to Sig. Samuele Antonio Gaviano